

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Sicilia – Catania: III Sezione, 21 maggio 1998, n. 1195.

*È assolutamente illecito il decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo degli organi comunali che arbitrariamente riduce, sia pure per pochi giorni, la durata del mandato elettorale degli organi in scadenza.*

*Omissis.*

Da tale quadro di riferimento normativo emerge quindi con chiarezza che il legislatore (sia regionale che nazionale) – probabilmente ispirandosi anche più o meno consapevolmente) al principio della massima tutela della tipica figura di diritto politico consistente nello *jus in officio* (e cioè il diritto pubblico soggettivo di mantenere l'ufficio e di esercitare le funzioni inerenti all'ufficio stesso; diritto affine ma diverso rispetto a quello dello *jus ad officinum*, afferente alla pretesa ad essere investito delle funzioni connesse alla nomina), genericamente valorizzato a livello costituzionale dall'art. 51 della Carta fondamentale, nonché alla disciplina dettata dall'art. 61, 1° comma, Cost. che consente le elezioni per il rinnovo delle Camere soltanto dopo la "fine delle precedenti" (e precisamente entro settanta giorni da tale fine) – ha prescelto, per la soluzione del problema della successione dei titoli degli organi elettivi comunali e provinciali; il sistema di elezione dei nuovi titolari dopo la scadenza degli uscenti, con brevissima "prorogatio" dei loro poteri, fondamentalmente modellato sul predetto art. 61, 1° comma, Cost. (in combinato disposto col precedente art. 60, 1° comma Cost.).

Ne consegue, sul filo dei principi generali dell'ordinamento in tema di estinzione dei diritti l'assoluta illegittimità (ed anzi, più esattamente, illiceità, trattandosi di lesione della durata di diritti soggettivi perfetti) dei decreti di indizione di elezioni amministrative nelle parti in cui, stabilendo per la consultazione elettorale una data anteriore rispetto alla scadenza naturale della durata in carica dell'organo elettivo, limitano e riducono arbitrariamente, per uno o più comuni e province (o addirittura per tutti), e sia pure per pochi giorni, il periodo di tempo stabilito dalla legge per l'esercizio del "mandato elettorale" e quindi del diritto politico dello *jus in officio*, così come riconosciuto ed attribuito dalla stessa legge attraverso l'adozione del predetto sistema di elezione dopo la scadenza degli uscenti (si veda, per l'affermazione – sia pure generica – di tale principio, T.A.R. Sicilia – Palermo, I, 16/8/1988 n. 511, pagg. 6 e 9).

È appena il caso, invero, di ricordare in proposito (ed in estrema sintesi), che la scienza giuridica individua essenzialmente il fenomeno della estinzione del diritto soggettivo nella c.d. "consumazione" per il sopraggiungere del momento fissato dalla legge per la cessazione della sua esistenza, o per esaurimento della sua ragion d'essere, o per mancanza dell'oggetto, ecc., e che, nell'ambito delle molteplici classificazioni dottrinarie delle vicende o fattispecie estintive dei diritti, la teoria generale del diritto distingue nettamente la figura "fisiologica" della estinzione o cessazione di vari diritti soggettivi (privati o pubblici) per scadenza del termine finale, specificamente previsto ed inderogabilmente stabilito dalla legge per il loro esercizio da parte dei titolari, dalle altre figure o cause "patologiche", spesso di natura sanzionatoria, che determinano una anticipata estinzione dei diritti stessi (basti pensare appunto, per limitarsi strettamente a quanto rileva in questa sede, alla cessazione della carica dei consiglieri comunali e provinciali per la normale scadenza del periodo di tempo previsto per l'esercizio del mandato elettorale, che costituisce la figura normale dell'estinzione del relativo diritto politico, ed alle ben diverse figure di decadenza e/o di scioglimento anticipato dei consigli comunali o provinciali nel loro complesso, per cause "patologiche" tassativamente previste dalla legislazione in materia).

B) Nella specie, l'impugnato decreto assessoriale di convocazione dei comizi ha fissato la data del 24 maggio 1998 per le elezioni amministrative provinciali e comunali senza tener conto che la precedente consultazione elettorale per l'elezione del sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale di ... (così come quella di altri numerosi comuni) si è svolta il 12 giugno 1994 (come risulta dal certificato rilasciato dal Segretario comunale, prodotto in giudizio dal difensore del ricorrente all'odierna camera di consiglio), e che conseguentemente la prescritta durata quadriennale di tale consiglio comunale (e, come si è detto, di altri numerosi comuni, anche se, ovviamente, tale circostanza, non assume alcuna rilevanza giuridica in questa sede nella quale viene contestata soltanto l'anticipata elezione del consiglio comunale di ...) è stata inopinatamente abbreviata di 19 giorni rispetto al compimento naturale del quadriennio che verrà a scadere il prossimo 12 giugno 1998.

*Omissis.*